


COMUNE DI BULZI (Prov. di

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
DAL 19-04-2012 AL 07-05-2012
Bulzi; 13.09.2012

Copia conforme all'originale



IL SEGRETARIO



PROVINCIA DI SASSARI

SETTORE AMBIENTE-AGRICOLTURA

DETERMINAZIONE N° 30 DEL 08/02/2012

OGGETTO: ESTENSIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO DI CUI ALL'ART. 1 DEL R.D.L. N. 3267/1923 E ALL'ART. 1 DEL R.D. N. 1126/1926, ALLE AREE DELIMITATE DAL P.A.I. COME INTERESSATE DAL PERICOLO DI FRANA. COMUNE DI BULZI.

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. n. 3267/23;

VISTO il R.D. n. 1126/26;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 54/33 del 30.12.04 e s.m. e i. che approva il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico;

CONSIDERATO che il comma 1 dell'art. 9 delle Norme di Attuazione del PAI prevede che "l'organo competente della Regione Sardegna, estenda il vincolo idrogeologico di cui al Regio Decreto 30/12/1923 n. 3267, alle aree delimitate dal PAI come aree di pericolosità da frana";

CONSIDERATA la proposta di vincolo predisposta dal Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale di Tempio Pausania che comprende le aree previste dall'art. 9 delle Norme di Attuazione del PAI;

VISTO l'art. 61 comma 2 della L.R. n. 9/06, che conferisce alle Province le funzioni concernenti le determinazioni sul vincolo idrogeologico;

VISTO lo Statuto Provinciale in vigore;

VISTA la Delibera della Giunta Provinciale n. 62 del 08.04.2008 che attribuisce al Settore VIII - Ambiente e Agricoltura, le funzioni conferite dalla L.R. n. 9/06 in materia di risorse idriche e difesa del suolo, con particolare riferimento all'art. 61 comma 3 della predetta L.R.;

VISTI gli atti di vincolo elaborati dall'Organo tecnico, nello specifico il Servizio territoriale Ispettorato Ripartimentale di Tempio Pausania, per la gestione e revisione del vincolo

idrogeologico, trasmessi al Comune di Bulzi per la pubblicazione di 90 giorni all'Albo Pretorio ai sensi dell'art.3 del R.D. n. 3267/23;

VISTA la nota del Comune di Bulzi acquisita con NS prot. n. 30165 del 12.07.2011, con la quale si trasmettevano gli atti di vincolo a questa Amministrazione con gli estremi di avvenuta pubblicazione presso l'Albo Pretorio comunale intercorsa dal 17.12.2010 al 17.03.2011 ai sensi dell'art. 3 del R.D. n. 3267/23;

CONSIDERATO che durante la pubblicazione presso l'Albo Pretorio comunale di Bulzi di 90 giorni non sono pervenuti reclami nè osservazioni;

VISTA la Deliberazione n. 37/15 del 30.07.2009 della Regione Autonoma della Sardegna avente ad oggetto "Atto di indirizzo applicativo dell'art. 9 delle Norme di Attuazione del PAI - Gestione delle aree a vincolo idrogeologico", secondo cui i centri urbani sono esclusi dall'imposizione del vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 9 del PAI;

DATO ATTO che i documenti di vincolo, trasmessi a questa Amministrazione, sono composti dagli elaborati cartografici e dalla relazione generale e risultano conservati in atti presso il Settore Ambiente - Agricoltura e consultabili dagli eventuali interessati;

Considerato l'art. 107 del T.U.EE.LL. n. 267/00 sulle Funzioni e responsabilità della dirigenza;

DETERMINA

- 1) di imporre il vincolo idrogeologico di cui al R.D. 30/12/1923 n. 3267 nelle aree delimitate da P.A.I. in agro del Comune di Bulzi ed individuate come aree a pericolosità di frana. La rappresentazione e la descrizione di tali aree sono riportate nell'elaborato cartografico e nella relazione generale, depositati agli atti in originale presso il Settore Ambiente;
- 2) di disporre le seguenti forme e modalità di utilizzazione delle aree summenzionate, ai sensi dell'art.9 comma 2 delle N.T.A. Del P.A.I. (aggiornato con Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 35 del 21/03/2008), nelle aree di pericolosità da frana soggette a vincolo idrogeologico:
 - a. è sempre negata l'esenzione totale o parziale del vincolo;
 - b. è vietato il pascolo di caprini nei boschi e nei terreni cespugliati con funzioni protettive, nelle aree di pericolosità da frana molto elevata ed elevata;
 - c. le prescrizioni di massima e di polizia forestale devono stabilire, entro un anno dell'entrata in vigore del P.A.I., ulteriori limitazioni del pascolo sui terreni deteriorati allo scopo di permettere la ricostituzione della copertura erbosa;
 - d. i provvedimenti in materia di trasformazione culturale devono dimostrare espressamente l'assenza di riflessi negativi sulla stabilità dei suoli;
 - e. le utilizzazioni e le opere che possano distruggere o deteriorare la vegetazione o comportare modifiche all'assetto idrogeologico dei terreni, sempre che siano consentite dal P.A.I., devono essere realizzate contestualmente ad opportune misure compensative;
 - f. l'applicazione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale è comunque subordinata alla conformità con le presenti norme;

- 3) ai sensi dell'art. 7 del R.D. 30/12/1923 n. 3267 e della L.R. n.9 del 12/06/06, sono soggette ad autorizzazione della Provincia le attività ricadenti nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico, riguardanti la trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione e la trasformazione di boschi in altre qualità di coltura, ferma restando l'osservanza di quanto riportato nelle "Prescrizioni di massima e di Polizia forestale per i boschi e i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico" approvate con Decreto dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente n. 24/CFVA del 23/08/2006;
- 4) di disporre che la presente determinazione sia inviata al Corpo Forestale - Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale di Tempio Pausania che dispone il deposito e la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Bulzi per 15 giorni, come previsto dall'art. 10 del R.D. 1126/26;

di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro i termini di 60 gg dalla fine del periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg dalla medesima data;

di trasmettere copia della presente determinazione per i provvedimenti di competenza, anche in formato cartaceo, all'UOA Segreteria Generale (Ufficio Delibere) e per conoscenza, esclusivamente mediante utilizzo della piattaforma informatica IRIDE, a : Signor Presidente, Settore V (Segreteria Commissioni), all'UOA Capo del Gabinetto (Ufficio Relazioni con il Pubblico), Direttore Generale, Assessore all'Ambiente, Assessore Affari Generali, disponendo nel contempo la pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio della Provincia.

Il Dirigente
Ing. Antonio Zara





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 37/15 DEL 30.7.2009

Oggetto: Atto di indirizzo applicativo dell'art. 9 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico "Gestione delle aree a vincolo idrogeologico".

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente considera preliminarmente che:

- il vincolo idrogeologico rappresenta lo strumento di conservazione dei benefici effetti regimanti del sistema suolo/soprassuolo; infatti, il Regio Decreto Legge 30.12.1923, n. 3267, sottopone a vincolo idrogeologico quei terreni che per effetto di utilizzazioni, contrastanti le buone pratiche d'uso, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque;
- nelle superfici a vincolo idrogeologico la trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura e la trasformazione dei suoli saldi in suoli soggetti a periodica lavorazione sono disciplinate da un regime autorizzatorio, mentre il taglio dei boschi e la gestione dei pascoli e dei seminativi sono subordinati all'osservanza delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale;
- il contenuto del comma 1 dell'art. 9 delle Norme di Attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) prevede che l'organo competente della Regione Sardegna estenda il vincolo idrogeologico di cui al Regio Decreto Legge 30.12.1923, n. 3267, alle aree delimitate dal PAI come aree di pericolosità da frana;
- la competenza in materia di determinazione finale dell'imposizione del vincolo idrogeologico di cui all'art. 4 del R.D.L. 30.12.1923, n. 3267, è stata conferita alle Province mediante l'art. 61, secondo comma, della L.R. 12 giugno 2006, n. 9;
- l'organo tecnico per la gestione e revisione del vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. n. 3267/1923, è il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale; infatti, stante il disposto del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che indica il piano di bacino (artt. 56, 63, 65) come strumento generale nel quale è incardinato il riordino del vincolo idrogeologico, nulla è cambiato in merito alle procedure di imposizione del vincolo medesimo previste dal R.D.L. n. 3267/1923 e dal suo regolamento applicativo (R.D. n. 1126/1926);



- la procedura d'imposizione del vincolo idrogeologico prevede la pubblicazione, presso l'albo pretorio dei Comuni per un periodo di 90 giorni, della cartografia catastale o della carta tecnica regionale, nonché dell'elenco catastale delle aree.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente conclude che, pertanto, è onere del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale procedere ad attuare le istruttorie tecniche per l'individuazione e pubblicazione delle aree da sottoporre o esentare dal vincolo idrogeologico in applicazione dell'art. 9 delle Norme di Attuazione del PAI.

Ciò premesso, l'Assessore riferisce che:

- le aree a rischio frana individuate dal PAI, in molteplici casi, inglobano nei loro perimetri centri urbanizzati, il cui suolo non ha le prestazioni regimanti che potrebbero giustificare il vincolo; per di più, la presenza del vincolo idrogeologico su aree edificate costituirebbe un ingiustificato carico burocratico, sia sull'amministrazione che sugli utenti;
- la delimitazione delle stesse aree poggia su confini non ben identificabili, comunque non coincidenti con i limiti catastali;
- per contro, gli articoli 2 e 3 del R.D.L. 30.12.1923, n. 3267, prevedono che i confini delle zone da sottoporre a vincolo idrogeologico siano tracciati su una mappa catastale e che gli stessi risultino descrivibili.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente propone pertanto che:

- ai sensi dell'art. 9 delle Norme di attuazione del PAI il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, proceda prioritariamente a estendere il vincolo idrogeologico di cui al Regio Decreto Legge 30.12.1923, n. 3267, alle aree delimitate dallo stesso PAI come aree di pericolosità da frana, ricavando l'elenco catastale con l'ausilio del Sistema Informativo della Montagna (SIM) o attraverso l'acquisizione delle mappe catastali;
- siano esclusi i centri urbani dalla procedura in questione, allo scopo di adempiere alle disposizioni dell'articolo 9 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI secondo i principi di buon andamento e di proporzionalità;
- per la corretta applicazione del combinato disposto dagli artt. 2 e 3 del R.D.L. 30.12.1923, n. 3267, con l'art. 9 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico, la delimitazione delle aree coincida con i limiti più prossimi ed esterni al perimetro delle aree delimitate dal PAI come aree di pericolosità da frana, individuati alternativamente in corrispondenza:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 37/15

DEL 30.7.2009

- a) di elementi fisiografici;
- b) dei limiti dei mappali in tutto o in parte inclusi nelle medesime aree di pericolosità da frana.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale ha espresso il parere favorevole di legittimità

DELIBERA

di stabilire che:

- fatta salva la competenza delle Province in materia di imposizione del vincolo idrogeologico, il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale estende il vincolo idrogeologico di cui al Regio Decreto Legge 30.12.1923, n. 3267, alle aree delimitate dal PAI come aree di pericolosità da frana ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 54/33 del 30 dicembre 2004 e s.m.i.;
- l'elenco catastale delle aree individuate ai sensi del punto precedente, è redatto con l'ausilio del Sistema Informativo della Montagna (SIM) o attraverso l'acquisizione delle mappe catastali;
- i centri urbani sono esclusi dalle aree individuate ai sensi del primo punto;
- la delimitazione delle aree sottoposte a vincolo, ai sensi del primo punto, coincide con i limiti più prossimi ed esterni al perimetro delle aree delimitate dal PAI come aree di pericolosità da frana, individuati alternativamente in corrispondenza:
 - a) di elementi fisiografici;
 - b) dei limiti dei mappali in tutto o in parte inclusi nelle medesime aree di pericolosità da frana.

Il Direttore Generale f.f.

Aldo Manca

Il Vicepresidente

Sebastiano Sannitu